



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Pece Luigi – Commercialista – Revisore legale
Via Principe Amedeo 41 - 46100 Mantova (MN)
Nominato con deliberazione C.C. 28 del 29.07.2021

OGGETTO: PIAO TRIENNIO 2024/2026 - SEZIONE 3.3 - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE. ASSEVERAZIONE E PARERE DEL REVISORE AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 8, DELLA LEGGE 448/2001

IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, in base al quale gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3 comma 10 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, secondo cui il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

VISTO l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, in base al quale: *“i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;

CONSIDERATO che il nuovo regime assunzionale previsto dal D.M. 17.03.2020, applicativo del D.L. 34/2019 (decorrenza 20.04.2020), ha superato il regime precedente legato al turn over, in quanto le nuove eventuali assunzioni sono effettuabili solo se sostenibili finanziariamente da adeguate entrate; non è più possibile attivare assunzioni per mera sostituzione del personale cessato e della relativa spesa, senza mettere in relazione tale spesa con l'andamento delle entrate (deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia 30 luglio 2020, n. 93);

DATO ATTO che occorre procedere alla nuova adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024-2026, nell'ambito del PIAO 2024/2026, tenuto conto dell'aggiornamento delle esigenze organizzative dei vari servizi comunali, presumibili attualmente in base alle previsioni di pensionamento;

VISTA la sezione 3.3. del piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, che comprende le seguenti sottosezioni:

- Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente;
- Programmazione strategica delle risorse umane;
- Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno per l'anno 2024;

DATO ATTO che il Comune di Cardano al Campo, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f)



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 27,00% (il rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti è stato effettuato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato anno 2022), si colloca nella seguente fascia: fascia 1 – comuni virtuosi, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1; il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso; le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;

DATO ATTO che, in relazione alle esigenze organizzative dei vari servizi comunali, presumibili attualmente in base alle previsioni di cessazione per pensionamento, occorre procedere alle assunzioni per gli anni 2024/2026 e, in particolare per l'anno 2024, previste nella sezione 3.3 del PIAO 2024/2026, mediante progressioni verticali di carriera e reclutamento ordinario, nel limite dei vincoli assunzionali, a seguito di concorso pubblico o utilizzo graduatoria propria o di altro ente, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, o adesione alla gestione associata per la formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, adempiuti gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, a seguito dell'esperimento negativo delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e del previo eventuale esperimento delle procedure di mobilità volontaria ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis del D. Lgs. n. 165/2001, nel limite dei vincoli assunzionali, da verificare al momento dell'assunzione;

VISTA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, come risultante dalla sezione 3.3 del PIAO, struttura organizzativa dell'ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

ATTESO che:

- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze o situazioni di soprannumero di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, come da dichiarazioni rese dai singoli Responsabili di Servizio nel corso del mese di febbraio 2024, tutte con esito negativo;
- la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale e prevista in sede di bilancio di previsione, risulta contenuta con riferimento al tetto di spesa di personale fissato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (media triennio 2011-2013), anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal D.M. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo);
- la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;
- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- alla data odierna l'ente ha ottemperato all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- l'ente ha approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21.12.2023;
- l'ente ha approvato il piano esecutivo di gestione finanziario con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 29.12.2023;
- l'ente adotterà il piano di azioni positive, il piano di formazione ed il piano di sviluppo del lavoro agile per il triennio 2024/2026, in sede di approvazione del PIAO 2024/2026;

ATTESO che:

- con l'atto di programmazione sono previste assunzioni per sostituzione di personale in servizio e soppressioni di posti per riorganizzazione di servizi;
- il rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti è stato effettuato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (anno 2022);
- la stima di spesa di personale per l'anno 2024, sulla base delle cessazioni e delle assunzioni nel corso dell'anno, è avvenuto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024;

PRESO ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2024/2026 è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale;

DATO ATTO che le coperture dei posti vacanti avverrà, fatto salvo il rispetto dei vincoli assunzionali al momento delle assunzioni, mediante le forme di reclutamento previste nella sezione 3.3 del PIAO;

DATO ATTO che tali procedure dovranno rispettare i limiti della spesa connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché il contenimento della spesa di personale rispetto al valore medio statico del triennio 2011/2013, come previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, in base alle indicazioni fissate con deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG della Corte dei Conti sezione delle Autonomie; i limiti della spesa connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente dovranno essere accertati al momento delle assunzioni;

ACCERTATO il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, quale condizione essenziale per procedere alla definizione dei piani assunzionali, formulati in base alle nuove regole;

ACCERTATA la compatibilità economica delle procedure di reclutamento del personale previste nella programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026, contenuta nella sezione 3.3 del PIAO 2024/2026;

ACCERTATO, infine, che la situazione finanziaria dell'Ente, anche in proiezione futura, offre e garantisce sufficienti margini di sicurezza ai fini del mantenimento prospettico dei necessari equilibri, basati non solo sui principi dettati dall'ordinamento finanziario vigente (artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000) e sul formale pareggio contabile, ma anche intesi quali "equilibri sostanziali" volti a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente;

ATTESO quindi che, allo stato attuale, sulla base degli atti esaminati, delle previsioni e dei programmi fino ad oggi approvati e degli elementi ad oggi conosciuti non emergono fattori potenzialmente perturbanti la gestione finanziaria futura, e che, anche a fronte dell'avvenuta iscrizione in bilancio delle spese di personale derivanti dalle assunzioni programmate con il piano di fabbisogno in esame, già debitamente stanziato nel corrente bilancio relativo agli esercizi del triennio 2024/2026, l'Ente mantiene



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

un'armonica simmetria – in chiave dinamica e sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività e, fatto salvo come detto il verificarsi di criticità ad oggi non prevedibili, risulta in grado di conservare, anche in proiezione futura, un sostanziale, come sopra inteso equilibrio pluriennale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, sulla proposta di PIAO sezione 3.3 relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023-2025” e assevera, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, il mantenimento da parte del Comune di Cardano al Campo, anche in proiezione futura, di un sostanziale equilibrio pluriennale, con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell’Ente ed alla predetta sezione 3.3 del PIAO.

Raccomanda, altresì, che gli atti relativi alle ipotizzate assunzioni vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento sull'ordinamento degli uffici.

Il responsabile del settore competente verificherà, di volta in volta, al momento della effettiva copertura dei posti, il rispetto del principio del contenimento delle spese di personale e dei vincoli sopra esposti.

Cardano al Campo (VA), 27 marzo 2024

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Pece Luigi